

Ordinanza n.39 del 7 maggio 2009

Oggetto: divieto di utilizzo di strumenti musicali e sonori all'aperto dalle 22.00 alle 8.00.

Ordinanza abrogata dal

"Regolamento per la disciplina delle attività rumorose"

PREMESSO CHE:

del 16 luglio 2009

- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, primo comma, nel prevedere le attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di Governo, dispone che egli sovrintenda all'emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- altresì il quarto comma del medesimo art. 54 prevede che il Sindaco possa adottare con atto motivato, provvedimenti anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 statuisce che la sicurezza urbana è *"un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale"*;
- l'art. 2 del citato decreto ministeriale stabilisce che il Sindaco debba intervenire, a tutela della sicurezza urbana, per prevenire e contrastare le situazioni di degrado urbano, quelle in cui si verificano comportamenti che impediscano la fruibilità del patrimonio pubblico e privato e determinino lo scadimento della qualità urbana, quelle che costituiscano intralcio alla pubblica viabilità, alterino il decoro urbano, nonché i comportamenti che turbino gravemente la normale fruizione degli spazi pubblici;
- invero in alcune occasioni taluni soggetti hanno utilizzato spazi pubblici aperti, quali piazze, slarghi, pubbliche vie di passaggio, corti e/o giardini, in orari serali (dopo le 22.00) e notturni, come ritrovo per far musica e produrre schiamazzi con l'utilizzo di strumenti musicali e sonori;
- in tali occasioni giungono numerose chiamate alla Centrale Operativa della Polizia Municipale da parte di cittadini che lamentano un insostenibile disturbo alla quiete pubblica, per l'eccessivo rumore prodotto dagli strumenti suonati e dai canti che accompagnano i suoni;
- pertanto nell'osservanza dei principi dell'ordinamento giuridico, si ritiene quindi di dover fronteggiare quei comportamenti che producono disturbo alla tranquillità dei residenti ovvero che tendono ad offendere la sicurezza urbana e la quiete pubblica;

CONSIDERATO altresì che la sicurezza urbana è un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

RITENUTO quindi di dover adottare idonee e straordinarie misure volte a tutelare la sicurezza urbana e la quiete pubblica, come espresso in premessa;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico delle norme sull'Ordinamento degli Enti Locali, modificato dall'art. 6, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 13 e 16 della Legge 18 giugno 1981 n. 689;

TENUTO CONTO che il testo della presente ordinanza è stato previamente trasmesso alla Prefettura di Verona – Ufficio Territoriale del Governo dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Ordinanza abrogata dal

"Regolamento per la disciplina delle attività rumorose" del 16 luglio 2009

1. E' VIETATO l'utilizzo di strumenti musicali o sonori negli spazi pubblici aperti, quali piazze, slarghi, pubbliche vie, corti e/o giardini, dalle 22.00 fino alle 8.00 del mattino di ogni giorno della settimana, salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 - bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta una sanzione amministrativa di:

- 100,00 euro, alla prima violazione,
- 250,00 euro, nel caso di seconda violazione,
- 450,00 euro, a partire dalla terza violazione, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.

Nel caso di continuazione del comportamento vietato dalla presente ordinanza, a seguito di elevazione della sanzione amministrativa da parte della Polizia Municipale, si applica anche la misura del sequestro amministrativo dello strumento, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81

La presente ordinanza, già preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva. Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Il Comando della Polizia Municipale di Verona è incaricato della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Prefettura di Verona – Ufficio Territoriale del Governo anche per gli aspetti di specifica competenza.



**Comune
di Verona**

Il Sindaco

L'ordinanza viene inoltre trasmessa in copia:

- ai Presidenti delle Circoscrizioni Cittadine
- al Dirigente Comandante dei Corpo di Polizia Municipale
- all'Ufficio Stampa.

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

F.to

IL SINDACO
Flavio Tosi

Verona, 06 maggio 2009

Ordinanza abrogata dal
"Regolamento per la disciplina delle attività rumorose"
del 16 luglio 2009